



PROVINCIA DI RAVENNA



Piano
Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

RELAZIONE GENERALE

VARIANTE SPECIFICA

RELATIVA ALLA TAV.2-18

LEGGE REGIONALE n. 20 del 20/3/2000

ADOTTATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 06.06.2005

APPROVATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL 28.02.2006

PUBBLICATO: B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 65 DEL 10.05.2006

Modificato a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera del C.C n°25/2007 del 27-02-2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. n°22/2000 e pubblicata sul B.U.R dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007

ADOTTATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 38 DEL 17.04.2012

APPROVATO: DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 106 DEL 13.11.2012

PUBBLICATO: B.U.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA N. 9 DEL 16.01.2013

**ASSESSORE ALLA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
MARA RONCUZZI**

**PRESIDENTE
CLAUDIO CASADIO**

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

PROPOSTA DI VARIANTE E SUE MOTIVAZIONI

L'area oggetto di variante come si è detto corrisponde a circa 129.000 mq. L'area è limitrofa al centro abitato (lato est e sud) e al cimitero (lato ovest). Il lato nord è limitrofo alla zona pinetata, rispetto alla quale si mantiene una fascia cuscinetto di protezione e riqualificazione adiacente al Canale Madonna del Pino che ha funzione di separazione e barriera fisica (evitando la compromissione antropica).

La proposta di modifica al PTCP per l'area in oggetto, è supportata dalle seguenti motivazioni:

Le attuali caratteristiche fisiche dell'area, come illustrate ai punti precedenti, in particolare nell'analisi dello stato di fatto dell'area, non appaiono sostanzialmente coerenti con la vigente classificazione di PTCP, tanto più in relazione all'assenza di vincoli di tutela secondo la ricognizione di cui al capitolo 2; l'area infatti non è interessata da alcun vincolo di carattere paesaggistico - ambientale, sic, zps, o vincolo idrogeologico; inoltre è fuori dal perimetro di stazione del Parco del Delta (così come definito dal Piano di stazione - 1991 e 2006) e non è ricompresa fra le aree boscate come individuate dalla carta forestale, vincoli invece presenti nelle aree pinetate a nord del canale della Madonna del Pino e ad ovest della ferrovia, correttamente classificate dal PTCP come zone di tutela paesaggistica.

E' evidente la differenza fra le caratteristiche naturalistiche, vegetazionali e paesaggistiche delle aree pinetate limitrofe (boscate) e l'area oggetto della variante che è quasi totalmente destinata ad usi agricoli, non è interessata da vegetazioni di pregio e presenta diverse situazioni di degrado. È un'area adiacente al tessuto urbano e che vede la presenza centrale del cimitero di cui è necessario l'ampliamento.

Inoltre si evidenzia che anche la Tav. 6 del PTCP "Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna", non ricomprende tale area fra gli elementi costitutivi delle reti ecologiche.

Ciò non risulta coerente con il particolare livello di tutela definito con la classificazione del PTCP a "Zona di tutela naturalistica - di conservazione" art. 3.25a di cui

alla tavola 2-18 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali”, anche in raffronto alle caratteristiche delle altre aree limitrofe.

Dunque è evidente la differenza fra l'area oggetto della presente variante da queste e da quelle al contorno a nord-ovest pinetate e classificate a “zone di tutela naturalistica” (verde scuro) dal PTCP (art. 3.25a).

Per tali ragioni e in relazione a quanto detto al punto precedente, come considerazioni conclusive, si ritiene che l'area, salvo una fascia di circa 50 ml (come meglio descritta successivamente) più prossima al Canale Madonna del Pino da mantenersi a “zona di tutela naturalistica”, debba essere classificata con un livello di tutela pari a quello delle “zone di interesse paesaggistico ambientale” (art 3.19), oltre che per un criterio di coerenza fra criteri di zonizzazione del PTCP e caratteristiche dei luoghi, soprattutto per la sua funzione di “cuscinetto” fra zone urbanizzate e aree di valore ambientale, cioè di area che deve comunque garantire una continuità del sistema ambientale graduando il passaggio fra aree fortemente urbanizzate e altre meno antropizzate.

Tale grado di tutela vuole favorire anche interventi di riqualificazione dell'area in sintonia con gli indirizzi del PTCP, da un lato eliminando gli elementi incongrui e di degrado, dall'altro facendo sì che usi e interventi possibili, da regolamentarsi anche con la futura disciplina urbanistica, si integrino con il contesto limitrofo, dando continuità alla rete ecologica, il tutto nel rispetto delle indicazioni emerse dalla Valsat e dallo Studio d'incidenza, a cui si rinvia.

In relazione a dette potenzialità è opportuno che le aree di rispetto dell'attuale cimitero o del suo eventuale ampliamento siano integrate con le zone pinetate, così come una funzione di protezione e filtro deve essere esercitata dalla fascia più a nord in prossimità del Canale della Madonna del Pino, fascia che deve essere modellata e rimboschita secondo la sezione tipologica allegata, descritta successivamente al punto 7.1.

Inoltre la futura pianificazione urbanistica, operando eventualmente anche con criteri perequativi e concertativi, dovrà rispettare tali condizioni per la realizzazione di opere

necessarie e non altrove realizzabili, ai sensi dell'art. 3.19 del PTCP, tenendo conto delle diverse condizioni di contorno dell'area.

PROCEDURA DI VARIANTE

La variante è di carattere cartografico. Comporta la modifica alla tavola 2-18 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" del PTCP. In sostanza per l'area oggetto di variante si modifica la classificazione da "zone di tutela naturalistica" di cui all'art. 3.25a (verde scuro) a "zone di interesse paesaggistico ambientale" di cui all'art. 3.19 (verde chiaro).

La variante non comporta modifiche alla normativa.

Si riporta in nota 1 la Procedura di variante al PTCP così come definita dalla LR 20/2000 come modificata dalla 6/2009, art. 27bis comma 1 punto e) e comma 2 e l'art. 27 della medesima legge.

Si riporta inoltre in nota 2 l'art. 3.19 del PTCP " Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", al fine di esplicitare gli usi consentiti dalla normativa.